



Comune di Marzabotto

Medaglia d'oro al Valor Militare

Città messaggera di Pace

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29 novembre 2019)

TITOLO I ISTITUZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di frazione.
3. Il presente Regolamento si ispira alle norme vigenti in materia di partecipazione e decentramento istituzionale.

Art. 2

Istituzione dei Consigli di frazione

1. Sono istituiti i seguenti sette Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate. Per la delimitazione delle frazioni e per l'elenco delle vie si fa riferimento allo stradario comunale.
 - Consiglio di frazione di Marzabotto Capoluogo.
 - Consiglio di frazione di Luminasio-Medelana
 - Consiglio di frazione di Lama di Reno (Lama di Reno, Panico, Canovella e San Silvestro)
 - Consiglio di frazione di Pian di Venola (Pian di Venola, Sperticano, Montasico, Venola)
 - Consiglio di frazione di Sibano (Sibano, Malfolle)
 - Consiglio di frazione di Pioppe (Pioppe di Salvaro)
 - Consiglio di frazione di Gardeletta (Gardeletta, Quercia, Murazze)
 - Consiglio di frazione Allocco (Allocco, Lama di Setta, Sirano)
2. Il numero e la distribuzione territoriale dei Consigli di frazione possono essere modificati con delibera del Consiglio comunale che modifica lo Statuto, previa consultazione dei Consigli di frazione interessati, qualora istituiti.

Art. 3

Sede

1. I Consigli di frazione hanno normalmente sede nei locali comunali presenti in ogni frazione o, se la frazione ne è priva, in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale sostegno dell'Amministrazione comunale.

Art. 4

Spese

1. A tutte le spese di gestione, mantenimento e funzionamento dei Consigli di frazione provvede l'Amministrazione comunale.
2. I Consiglieri di frazione, Presidente, Vice Presidente e Segretario inclusi, non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità, né rimborso, per lo svolgimento del loro mandato.

TITOLO II FUNZIONI

Art. 5

Funzioni del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale, svolge, nei riguardi dell'Amministrazione comunale, funzioni propositive, conoscitive e di iniziativa, nonché, qualora l'Amministrazione lo richieda, funzioni consultive inerenti, a titolo esemplificativo:
 - l'utilizzo dei centri civici,
 - la promozione ed il sostegno delle libere forme associative,
 - la collaborazione alle attività promosse dalle associazioni e dagli organi della gestione sociale della scuola e dei servizi scolastici;
 - il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Comune;
 - il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;
 - gli strumenti di pianificazione urbanistica e delle attività produttive: Piano di Sviluppo comunale (ex Piano Regolatore Generale) e relativi piani attuativi;
2. Il Consiglio di frazione attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

Art. 6

Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
 - definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
 - realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale (bilancio partecipativo);
 - criteri di assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale nei diversi settori;
 - funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito dei settori scolastico, parascolastico, ricreativo, sportivo, culturale, ecc...;
 - funzionamento dei centri civici.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco e agli Assessori/Consiglieri incaricati per materia
3. Le proposte del Consiglio di frazione, saranno assegnate dal Sindaco o dagli Assessori di competenza ai diversi settori dell'Amministrazione comunale che formulano i relativi piani di intervento che successivamente verranno discussi nel Consiglio di frazione.

Art. 7

Funzioni propositive in relazione alla destinazione del bilancio partecipativo annuale del Comune

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive sulla destinazione del bilancio partecipativo che annualmente il Comune mette a disposizione della cittadinanza.
2. Tali funzioni propositive verranno esercitate con modalità stabilite dall'amministrazione comunale

Art. 8

Funzioni di iniziativa

1. Il Consiglio di frazione tramite il suo Presidente può presentare istanze e petizioni al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio di frazione, o un suo delegato, può essere invitato dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per esporre il contenuto delle istanze e delle petizioni presentate dallo stesso.
3. Le istanze e le petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune e indirizzate all'organo a cui sono rivolte e devono essere riscontrate per iscritto entro 30 giorni.

Art. 9

Funzioni consultive

1. L'eventuale consultazione di cui al precedente art. 5 avverrà nei tempi concordati tra il Responsabile del Settore competente ed il Consiglio di frazione, che dovrà rilasciare il parere richiesto.

2. Il parere espresso dal Consiglio di frazione deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.

Art. 10

Rapporti con le associazioni

1. Il Presidente del Consiglio di frazione invita i rappresentanti delle associazioni operanti nel suo ambito territoriale a partecipare alle riunioni del Consiglio e mettere a disposizione le sue funzioni e prerogative per favorirne le attività.

Art. 11

Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 12

Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di frazione ha il fine di creare una rete tra Consigli di frazione per favorire il confronto e il coordinamento con l'Amministrazione Comunale e assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative e esperienze delle singole Frazioni;
2. La Conferenza di Presidenti si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei singoli Presidenti ed è convocata dal Sindaco o da un suo delegato che ne coordina i lavori.

TITOLO III COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO

Art. 13 Composizione

1. I Consiglieri di frazione sono previsti nel numero massimo di 46 (quarantasei) come segue:
 - 5 (cinque) Consiglieri per ciascuno dei Consigli di frazione di Luminasio-Medelana, Sibano, Pioppe, Gardeletta e Allocco;
 - 7 (sette) Consiglieri per ciascuno dei Consigli di frazione di Marzabotto Capoluogo, Lama di Reno e Pian di Venola.
2. I Consiglieri sono eletti in ciascuna frazione, in pubblica assemblea, dai residenti nella frazione stessa che abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art. 14 Requisiti dei componenti

1. Può essere eletto Consigliere di frazione chi abbia compiuto i 16 anni d'età e che abbia uno dei seguenti requisiti:
 - a) residente nella frazione da almeno 6 mesi alla data di presentazione della candidatura;
 - b) residente in altra frazione o comune che svolga la propria attività lavorativa nella frazione;
 - c) residente in altra frazione o comune che appartenga ad un'associazione del Comune di Marzabotto che svolge nella frazione attività, eventi e manifestazioni di interesse pubblico.
2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:
 - a) i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali o metropolitani;
 - b) i Consiglieri e gli Assessori comunali di Marzabotto;
 - c) i dipendenti e i collaboratori professionali del Comune di Marzabotto.

Art. 15 Elezione

1. Entro 180 giorni dall'insediamento dell'Amministrazione comunale, è avviata la procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di frazione nel seguente modo:

A) Avviso pubblico:

L'Amministrazione comunale, mediante avviso pubblico, procede alla raccolta delle candidature a "Consigliere di frazione". Le candidature sono individuali. L'avviso contiene le modalità per l'invio delle candidature medesime e allo stesso viene data la massima diffusione, con avviso sul sito dell'Amministrazione e sui social media nonché affisso nei luoghi preposti in ogni frazione.

B) Ricevimento candidature e relativa ammissibilità:

La Segreteria comunale provvede alla ricezione delle domande ed al controllo della loro regolarità formale. Effettuata tale verifica, l'Ufficio compila le liste nominative dei candidati per ciascuna frazione.

Le liste devono contenere un numero di candidature non inferiore a:

- 7 (sette) candidati per i Consigli Luminasio/Medelana – Sibano – Pioppe - Gardeletta - Allocco;
- 9 (nove) candidati per i Consigli Marzabotto Capoluogo - Lama di Reno - Pian di Venola.

C) Avviso di Assemblea pubblica:

Il Sindaco provvede, mediante avviso, alla convocazione delle singole Assemblee pubbliche nelle frazioni per l'elezione dei relativi Consigli.

L'avviso contiene la lista delle candidature ammesse a Consigliere di frazione.

L'avviso è pubblicato almeno 15 giorni prima della giornata stabilita e viene pubblicizzato, a cura dell'Amministrazione Comunale, sul sito dell'Amministrazione e sui social media nonché affisso nei luoghi preposti in ogni frazione.

D) Assemblea pubblica

L'assemblea è valida se il numero dei cittadini elettori presenti equivale almeno a due volte il numero dei Consiglieri da eleggere. Se alla prima convocazione non si raggiunge il numero di elettori necessario, il Sindaco indice una seconda assemblea dopo almeno trenta giorni. Se anche la seconda assemblea non raggiunge il quorum, la frazione resta priva di Consiglio di frazione per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali il Sindaco indice nuovamente l'assemblea elettorale.

L'assemblea opera con l'ausilio del personale comunale.

L'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, nomina un Presidente, un Segretario verbalizzante e tre scrutatori, nessuno dei quali può essere un candidato a Consigliere di frazione.

L'assemblea procede alla elezione indicando, a mezzo di scheda segreta:

- 3 (tre) fra i nominativi della lista unica per Luminasio/Medelana – Sibano – Pioppe - Gardeletta - Allocco;
- 5 (cinque) fra i nominativi della lista unica per Capoluogo - Lama di Reno - Pian di Venola.

Qualora il numero delle candidature pervenute risulti inferiore alla metà più uno rispetto a quelle previste, si procederà nella assemblea medesima ad aggiungere eventuali altre candidature; diversamente si procederà a indire seconda assemblea dopo almeno trenta giorni.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulta eletto il candidato più giovane.

Delle operazioni di votazione è redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e quindi trasmesso al Sindaco.

Art. 16

Nomina

1. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati con deliberazione del Consiglio comunale.
2. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo del Consiglio comunale che ne ha disposto la nomina.
3. In caso di dimissioni, morte, decadenza per sopravvenuta incompatibilità, per assenza ingiustificata a n. 3 (tre) sedute consecutive di un Consigliere, il Consiglio comunale ne procede alla surrogazione seguendo la graduatoria dei non eletti;
4. La convocazione della prima seduta dei Consigli di frazione è disposta dal Sindaco.

Art. 17

Organi del Consiglio di frazione

1. Viene nominato Presidente del Consiglio di frazione il candidato che ha ottenuto più voti. Qualora il Presidente ed i Consiglieri, di comune accordo, ritengano opportuno modificare l'assetto del Consiglio di frazione, si procederà alla nomina del nuovo Presidente e delle altre cariche seguendo, per quanto riguarda la presidenza, l'ordine delle preferenze ottenute.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di frazione;
 - b) rappresenta il Consiglio di frazione e riferisce al Sindaco e ai singoli Assessori/Consiglieri incaricati per materia sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi;
 - c) coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di frazione;
 - d) può partecipare, anche per mezzo di un suo delegato, alle sedute del Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 8 comma 2);
 - e) può essere invitato alle riunioni della Giunta comunale o delle Commissioni consiliari per riferire su specifici argomenti di competenza del Consiglio di frazione;
 - f) tiene costanti rapporti con gli altri Presidenti di Consiglio di frazione insieme ai quali può convocare e tenere riunioni congiunte.
3. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissioni, accertata inadempienza del mandato espressa dalla maggioranza dei Consiglieri per ragioni oggettive, sentito il parere dell'assemblea dei cittadini della frazione, nonché per decadenza per sopravvenuta incompatibilità. In questi casi il Consiglio di frazione provvede entro 30 giorni alla nomina del nuovo Presidente secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso nonché nelle more dell'elezione di un nuovo Presidente nei casi di cui al precedente comma 3.
5. Il Segretario redige i verbali delle sedute, sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

Art. 18

Convocazione

1. La convocazione delle sedute dei Consigli di frazione è disposta dal Presidente, salvo quanto indicato al precedente art. 16, comma 4.
2. Il Presidente convoca il Consiglio:
 - di propria iniziativa;
 - su richiesta del Sindaco o di un Assessore/Consigliere delegato;

- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri comunali;
 - su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri di frazione.
 - su richiesta di un numero di cittadini della frazione pari almeno a due volte il numero dei Consiglieri;
 - ordinariamente in fase di preparazione del bilancio preventivo; a questa seduta partecipa il Sindaco.
3. La seduta è convocata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data prevista.
 4. Per motivi d'urgenza, è sufficiente il preavviso di almeno 1 (un) giorno.
 5. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto e deve essere recapitata ai Consiglieri via e-mail, e ove questo non sia possibile, via fax o via posta.
 6. La riunione congiunta di più di un Consiglio di frazione, ove vi fossero argomenti che riguardino più frazioni, è convocata dai rispettivi Presidenti, o dal Sindaco o di un Assessore/Consigliere delegato.
 7. La convocazione è trasmessa dal Presidente alla Segreteria del Comune che tempestivamente la inoltra:
 - al Sindaco;
 - agli Assessori;
 - ai Consiglieri;
 - al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore;
 - al sito internet del Comune
 8. La convocazione è resa nota alla cittadinanza attraverso l'affissione, a cura dei Consiglieri di frazione nei luoghi preposti in ogni frazione.

Art. 19 Sedute

1. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
2. Le sedute dei Consigli sono pubbliche.
3. La seduta è aperta alla discussione pubblica e gli interventi dei cittadini devono essere verbalizzati.
4. Il Consiglio di frazione si esprime mediante deliberazioni da assumersi a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti).
5. Il Consiglio di frazione, nel corso delle sedute e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali e riferire della propria attività.
6. Il Presidente del Consiglio di frazione può invitare alle sedute, a titolo non oneroso, Amministratori comunali, tecnici, esperti, rappresentanti delle Pubbliche Autorità, ascoltare pareri e/o relazioni in ordine a determinati problemi. Gli interventi devono essere verbalizzati. Gli invitati non hanno diritto di voto.

Art. 20 Verbali

1. Di ogni seduta valida del Consiglio di frazione il Segretario redige un verbale riassuntivo esplicitando gli interventi e gli esiti delle votazioni.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Il verbale è trasmesso entro 15 giorni dalla seduta, sia in originale cartaceo che in formato elettronico alla Segreteria del Comune, la quale tempestivamente provvede ad inoltrarlo:
 - al Sindaco;
 - agli Assessori;
 - ai Consiglieri;
 - al Segretario Generale;
 - ai Responsabili di Settore.
4. I verbali sono pubblici e vengono pubblicati sul sito internet del Comune.

* * *